Confagricoltura Padova

IMBALLAGGI – ORTOFRUTTA E AGRITURISMI

Imballaggi compostabili: per ora esentata gran parte dell'ortofrutta fresca

Convertito con modifiche il DL 143/2026: stop temporaneo all'obbligo per molte confezioni sotto 1,5 kg. Resta però un nodo aperto sul dopo 2030

Chi confeziona frutta e verdura fresca in formati sotto 1,5 kg può, per ora, continuare a usare gli imballaggi attuali per gran parte dei prodotti. Lo prevede la legge 5 ottobre 2026, n. 173, in vigore dal 7 ottobre, che ha convertito con modificazioni il DL 7 agosto 2026, n. 143 sulla compostabilità degli imballaggi. Il decreto interessa anche gli agriturismi, per le confezioni monouso usate in sala e in camera. Le sanzioni scattano dal 2030, ma conviene già ora verificare i propri imballaggi e conservare la documentazione dei fornitori.

Da dove nasce l'obbligo

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) vieta dal 1° gennaio 2030, con l'allegato V, alcuni imballaggi monouso in plastica, fra cui reti, sacchetti, vassoi e contenitori per l'ortofrutta fresca in confezioni sotto 1,5 kg. Lo stesso regolamento (art. 9, par. 2, lett. b, e art. 25, par. 3) permette però agli Stati membri che dispongono di adeguati sistemi di raccolta e trattamento dell'organico di imporre la compostabilità di questi imballaggi, a patto di aver introdotto l'obbligo prima del 12 agosto 2026, data da cui il regolamento si applica.

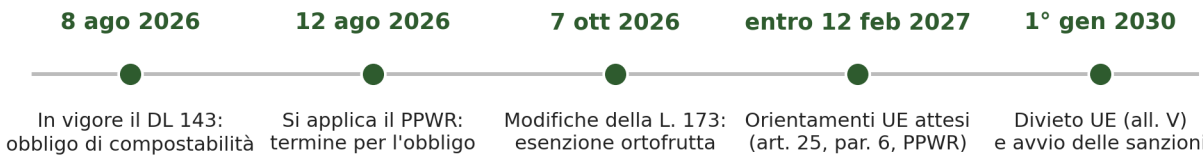
L'Italia lo ha fatto con il DL n. 143/2026 (GU n. 182 del 7 agosto 2026), in vigore dall'8 agosto, che ha inserito l'articolo 226-quinquies nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Cosa chiede la norma

Gli imballaggi interessati possono essere immessi per la prima volta sul mercato nazionale solo se certificati biodegradabili e compostabili da organismi accreditati, secondo la norma UNI EN 13432 o standard equivalenti riconosciuti a livello europeo. Per le confezioni di ortofrutta l'obbligo non si applica nei casi già esentati dall'allegato V, punti 2 e 4, del PPWR. Restano fermi i divieti sulla plastica monouso del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 196, e gli obblighi sui materiali a contatto con gli alimenti (MOCA).

Le sanzioni, introdotte nell'articolo 261 del D.Lgs. 152/2006, si applicano solo dal 1° gennaio 2030: salvo che il fatto costituisca reato, vanno da 2.500 a 25.000 euro, anche quando la violazione passa per dichiarazioni di conformità o diciture ingannevoli. Il massimo può salire fino al quadruplo se il valore degli imballaggi non conformi supera il 10% del fatturato del trasgressore.

Le tappe dell'obbligo di compostabilità



Fonte: DL n. 143/2026, legge n. 173/2026, Regolamento (UE) 2025/40. Scala dei tempi non proporzionale.

L'esenzione per l'ortofrutta fresca

La novità più rilevante introdotta dal Parlamento è il comma 2-bis. Finché non saranno attuati gli orientamenti della Commissione europea sui prodotti che hanno davvero bisogno di un imballaggio (art. 25, par. 6, PPWR), attesi entro il 12 febbraio 2027 con un elenco esemplificativo dell'ortofrutta esclusa dal divieto, l'obbligo non si applica alle confezioni sotto 1,5 kg dei prodotti freschi elencati nel riquadro. La legge non dice cosa accadrà dopo. Per l'ortofrutta non compresa nell'elenco l'obbligo è invece già operativo, anche se le sanzioni partono dal 2030: chi la confeziona sotto 1,5 kg deve programmare con i fornitori il passaggio a imballaggi certificati.

PRODOTTI ESENTATI – CONFEZIONI SOTTO 1,5 KG

- **Frutta:** drupacee (ciliegie, albicocche, pesche, nettarine, susine); bacche e piccoli frutti (uva da tavola, mini-kiwi, fragole, lamponi, more, ribes, mirtilli); kiwi, frutti della passione, fichi delicatissimi, fichi d'India, pitaya, avocado; pere e mele mature per il consumo; cachi.
- **Ortaggi:** a foglia (lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli e giovani getti, baby leaf); broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli a foglia; pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine; fagiolini con baccello; patate, ravanelli, carote; asparagi, rabarbaro, porri; ortaggi piccoli e molto fragili, compresi pomodorini e mini-cetrioli.
- **Altri prodotti:** erbe aromatiche fresche, funghi coltivati, frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo.

Agriturismi: ristorazione e alloggio

L'obbligo non riguarda solo l'ortofrutta. Vale anche per gli imballaggi monouso in plastica di alimenti e bevande riempiti e consumati nei locali di ristorazione e catering, con una deroga per le microimprese che dimostrano di non poterne fare a meno (art. 25, par. 4, PPWR), e per le confezioni monouso con porzioni individuali di condimenti come salse, conserve, panna da caffè e zucchero; queste ultime non sono soggette all'obbligo se fornite con cibi pronti da asporto per il consumo immediato.

Negli agriturismi con alloggio l'obbligo tocca gli imballaggi flessibili monouso di cosmetici e prodotti per l'igiene destinati a un solo soggiorno e smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo. Con la conversione si aggiunge una condizione: deve essere certificato biodegradabile e compostabile anche il prodotto contenuto.

Imballaggi acquistati: la documentazione protegge

La legge di conversione esclude la sanzione per l'operatore che dimostra di aver acquistato gli imballaggi sulla base di idonea documentazione di conformità, fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore. La tutela non vale se l'operatore sapeva della non conformità o se questa era evidente.

Il nodo del dopo 2030

Confagricoltura condivide l'obiettivo del comma 2-bis, che nell'immediato dà più certezza a chi produce e confeziona. Segnala però un rischio: secondo alcune interpretazioni, sospendere l'obbligo per i prodotti dell'elenco potrebbe farne venire meno la decorrenza effettiva dal 12 agosto 2026, che è la condizione posta dal PPWR per continuare a usare dopo il 2030 confezioni sotto 1,5 kg in plastica compostabile.

Il punto richiede un approfondimento giuridico e la risposta della Commissione europea nella procedura di notifica delle regole tecniche prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535. Per valutare il caso della propria azienda gli uffici di Confagricoltura Padova sono a disposizione.

Fonte: decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143 (GU n. 182 del 7 agosto 2026), convertito con modificazioni dalla legge 5 ottobre 2026, n. 173 (GU n. 232 del 6 ottobre 2026) – Gazzetta Ufficiale; Regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024 (GU UE L del 22 gennaio 2025) – data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj.